

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Irragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione: irrilevanza della prognosi di accoglibilità della domanda e dell'esito effettivo della causa in cui si è verificata la violazione**

*Va confermato l'orientamento secondo cui in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo il diritto all'equa riparazione prescinde dalla fondatezza della pretesa ivi azionata, salvo l'ipotesi di lite temeraria o abusiva o di sopravvenuta consapevolezza della mancanza di fondamento della pretesa; ciò comporta la normale irrilevanza tanto della prognosi di accoglibilità della domanda quanto dell'esito effettivo della causa in cui si è verificata la violazione.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 18.11.2015, n. 23644**

*...omissis...*

che il 1° Collegio ha deliberato la redazione della sentenza in forma semplificata;

che con l'unico motivo di ricorso - rubricato violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg. e dell'art. 6, par. 1, della CEDU, nonché omessa, insufficiente, Illogica e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 - i ricorrenti sostengono la irrilevanza dell'esito della lite ai fini della sussistenza del diritto all'equa riparazione da irragionevole durata del processo, potendo la aleatorietà della domanda rilevare ai soli fini della determinazione dell'indennizzo;

che, d'altra parte, nella specie non era stata dedotta alcuna specifica ragione per ritenere che l'esito del giudizio fosse scontato sin dall'inizio, dovendosi altresì escludere qualsiasi abuso del processo;

che il ricorso è fondato;

che, invero, posto che il giudizio presupposto è stato definito prima del 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, la disciplina applicabile nel caso di specie è quella di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008;

che in relazione alla citata disciplina, questa Corte avuto modo di affermare che "in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la mancata proposizione dell'istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione (nella specie proposta nel 2009) nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, 112, art. 54, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l'omessa presentazione dell'istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008" (Cass. n. 5914 del 2012);

che è poi noto che "in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re Ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge interna - oltre che ricavabile dalla ratio giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel quadro della istanza internazionale) - è imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la

Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale" (Cass., S.U., n. 1338 del 2004);

che, d'altra parte, "la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all'equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l'ammontare annuo dell'indennizzo solo in considerazione dell'esiguità della causa dichiarata perenta" (Cass. n. 15 del 2014);

che, dunque, ha errato la Corte d'appello nel desumere il disinteresse, anche per il passato, dalla definizione del giudizio presupposto con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di dichiarazione in tal senso effettuata dalle parti, potendo la detta circostanza, come quella rilevata dalla Corte d'appello, della presentazione cumulativa della domanda dinanzi al giudice amministrativo, rilevare ai fini della quantificazione dell'indennizzo;

che è del pari ius reception, in base ai precedenti della Corte EDU e di questa S.C., che in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo il diritto all'equa riparazione prescinde dalla fondatezza della pretesa ivi azionata (Cass. n. 3973 del 2003), salvo l'ipotesi di lite temeraria o abusiva (Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 19204 del 2005) o di sopravvenuta consapevolezza della mancanza di fondamento della pretesa (Cass. n. 4890 del 2015);

che ciò comporta la normale irrilevanza tanto della prognosi di accoglibilità della domanda quanto dell'esito effettivo della causa in cui si è verificata la violazione;

che temperamenti dovuti ad ipotesi del tutto peculiari possono condurre ad escludere il pregiudizio d'indole morale da pendenza del processo;

che gli elementi individuati dalla Corte territoriale non appaiono idonei ad dimostrare tale carenza di pregiudizio, non risultando evidenziati nè profili di temerarietà della domanda nè di abusività del ricorso al giudice;

che, dunque, il "ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della domanda alla luce dei principi richiamati e provveda altresì alle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.